

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
n. 12

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articolo 17-bis: modifica della procedura relativa alle incompatibilità con il mandato parlamentare)

d’iniziativa del deputato PISICCHIO

Presentata alla Presidenza della Camera il 17 marzo 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di modifica al Regolamento della Camera, presentata parallelamente alla proposta di modifica al regolamento della Giunta delle elezioni (doc. II-*bis*, n. 1), si intende adeguare le disposizioni del Regolamento della Camera alla medesima *ratio* che ispira la proposta di modifica del regolamento della Giunta delle elezioni. Si prevede cioè, mediante l’inserimento del comma 2-*bis* all’articolo 17-*bis*, che qualora si debba pronunciare la decadenza dal mandato parlamentare di un deputato nei cui confronti sia stata accertata la sussistenza di una causa di incompatibilità prevista da disposizioni costituzionali o da specifiche disposizioni di legge ed in mancanza, ovviamente, dell’opzione o delle dimissioni del deputato, tale decadenza costituisce oggetto di una comunicazione del Presidente all’Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, salvo che, prima della comunicazione, venti deputati chiedano, con ordine del giorno motivato, un rie-

same da parte della Giunta. Se l’Assemblea respinge l’ordine del giorno, il deputato interessato s’intende decaduto dal mandato parlamentare. Se l’Assemblea approva l’ordine del giorno, gli atti sono rinviati alla Giunta. Si stabilisce, quindi, una procedura analoga a quella prevista per l’esame delle proposte di annullamento di elezioni anche al fine di ricondurre ad unità logica e sistematica le ragioni ispiratrici del complessivo procedimento, che attualmente risultano invece immotivatamente diverse (nella vigente procedura, infatti, in caso di mancata opzione l’Assemblea deve pronunciarsi con una votazione sulla posizione di un deputato delle cui dimissioni, ove presentate entro il termine di opzione, essa avrebbe semplicemente preso atto). Si raccomanda pertanto l’approvazione di tale modifica al Regolamento della Camera che costituirebbe il punto di partenza per poter procedere alle riforme del regolamento della Giunta delle elezioni proposte con il documento II-*bis* n. 1.

TESTO DEL REGOLAMENTO

—
ART. 17-*bis*.

MODIFICHE PROPOSTE

—
ART. 17-*bis*.

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-*bis*. Qualora all'accertamento di cause di incompatibilità con il mandato parlamentare previste espressamente da disposizioni costituzionali o da specifiche disposizioni di legge non siano seguite le dimissioni dal mandato parlamentare agli effetti del comma 2, il Presidente della Camera comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, la decadenza dal mandato parlamentare del deputato che non ha optato, salvo che, prima della comunicazione, venti deputati chiedono, con ordine del giorno motivato, un riesame da parte della Giunta delle elezioni. Se l'Assemblea respinge l'ordine del giorno, il deputato interessato s'intende decaduto dal mandato parlamentare. Se l'Assemblea approva l'ordine del giorno, gli atti sono rinviati alla Giunta.